

**Il figlio maggiorenne disabile non ha un titolo autonomo di prosecuzione nel godimento della casa familiare, cessata la convivenza con il genitore assegnatario
(Cass. Civ., Sez. III, ord. 2 agosto 2026, n. 24382)**

L'assegnazione della casa familiare costituisce un diritto attribuito al genitore in quanto collocatario o convivente con i figli minorenni o maggiorenni, ma portatori di un serio handicap, non ai figli direttamente, non configurando, l'art. 337-sexies c.c., un autonomo diritto del figlio, ma attribuendo, la norma, il godimento dell'immobile al genitore convivente quale strumento di tutela dell'interesse della prole. Ne consegue che, cessata la convivenza con il genitore assegnatario, il figlio non vanta un autonomo titolo alla prosecuzione nel godimento dell'immobile. Anche nel caso di figlio maggiorenne con disabilità grave giudizialmente accertata, legittimato a chiedere l'assegnazione della casa è esclusivamente il genitore convivente con il figlio, che ne assume l'impegno diretto di cura, e non il figlio stesso, benché maggiorenne.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da:

Dott. RUBINO Lina - Presidente

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere Rel.

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere

Dott. GIRALDI Laura Irene Emilia - Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19220/2023 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Favale
-ricorrente-

contro

B.B.

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 632/2023 depositata il 18/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dal Consigliere Francesca Fieconi.

Svolgimento del processo.

1. B.B. ricorreva nel 2021 innanzi al Tribunale di Lecce al fine di veder accertato il suo diritto di proprietà esclusiva sull'immobile sito in M, (Omissis), catastalmente iscritto al foglio Omissis, e, per l'effetto, ottenere la condanna del figlio A.A. all'immediato rilascio del bene da quest'ultimo illegittimamente occupato.

In particolare, parte attrice premetteva di aver contratto matrimonio con C.C. (matrimonio dal quale nasceva il figlio Cosimo) dalla quale si separava giudizialmente con sentenza parziale n. 549/2009 e successiva sentenza definitiva n. 1206/2014, con cui veniva disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie a suo tempo affidataria del figlio, assegnazione confermata con successiva sentenza di divorzio n. 349/2020. Con missiva del 27.08.2020, C.C. comunicava al ricorrente la propria volontà di trasferirsi presso altro immobile, e specificava che il figlio Cosimo avrebbe continuato ad occupare l'abitazione. L'attore invitava, dunque, dapprima la ex moglie e, successivamente, anche il figlio Cosimo a rilasciare l'immobile libero da persone e cose. A.A. l'11.11.2020 giustificava la propria permanenza presso l'abitazione in virtù delle proprie condizioni di salute e continuava ad occupare l'immobile e, nel costituirsi, si opponeva alla richiesta di rilascio dell'abitazione in ragione della sua invalidità al 74% e impossibilità a svolgere attività lavorativa, nonché del rifiuto del padre di contribuire al mantenimento.

2. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 2563/2021 il giudice rigettava la domanda e condannava il padre ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. B.B. proponeva appello e, costituitosi l'appellato, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva il gravame ordinando a A.A., in riforma della ordinanza impugnata, il rilascio dell'immobile oggetto di causa entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

4. Con ricorso notificato il 15 settembre 2023, affidato ad un unico motivo, A.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 632/2023 del 18 luglio 2023 e notificata il 19 luglio 2023. La parte intimata B.B. non ha svolto difese.

5. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione.

1. Con un unico motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337-sexies c.c. Erronea interpretazione e mancata applicazione dei principi e dei presupposti ai quali il Giudice di Appello si sarebbe dovuto attenere nel decidere, ed in particolare: interesse dei figli; necessità del provvedimento di revoca dell'affidamento della casa familiare.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

3. La Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che lo scopo del provvedimento assistenziale di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli, ex art. 336 sexies c.c., sia quello di assicurare la tutela della prole e la permanenza di essa nell'ambiente domestico che le è familiare anche dopo la crisi che coinvolge la famiglia stessa.

Ne consegue che il diretto destinatario della misura stessa può essere unicamente il coniuge o il convivente more uxorio presso cui i figli sono collocati, ovvero il genitore che convive materialmente con la prole. È in capo a costui, infatti, che sorge un diritto personale al godimento del bene immobile, che si ripercuote necessariamente sulla prole nel cui interesse l'assegnazione deve essere

disposta. Ove il coniuge o ex coniuge assegnatario della casa coniugale rinunci al godimento del bene, viene meno il titolo che lo

legittima al godimento della casa stessa, senza alcuna ulteriore necessità di regolare il rapporto de quo, essendo venuto meno il presupposto dell'assegnazione del bene. Correttamente dunque la Corte d'Appello ha ritenuto pertanto equipollente a detta rinuncia il fatto che la ex moglie, a suo tempo assegnataria dell'immobile, abbia comunicato all'ex coniuge, proprietario del bene, la propria volontà di allontanarsi definitivamente dall'immobile stesso (cessando al contempo la convivenza con il figlio, divenuto nel corso del tempo ampiamente maggiorenne), e di trasferirsi presso altro immobile, così rinunciando di fatto al godimento del bene assegnatole a suo tempo giudizialmente come abitazione familiare.

4. Il figlio, da solo, ha continuato a occupare l'immobile in assenza di un proprio autonomo titolo per la sua detenzione, non essendo egli titolare del diritto di abitazione in proprio né legittimato in proprio a chiedere l'attribuzione del diritto di abitazione nella casa familiare, né ex art. 336 sexies, né al diverso titolo di cui all'art. 337 septies c.c. Richiamando la sentenza della Corte cost. n.308 del 30.07.2008, la Corte di merito ha ritenuto inoltre, altrettanto correttamente, che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 337 sexies c.p.c. non possa condurre a ritenere inclusa l'ipotesi in cui il genitore cessi di sua iniziativa di convivere con il figlio, posto che il sospetto di illegittimità costituzionale, nel caso trattato dal Giudice delle leggi riguardo alla normativa previgente, riguardava la diversa ipotesi di decadenza automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'ex coniuge intraprenda una nuova convivenza o contragga matrimonio.

Nel regolare la fattispecie in esame, la Corte di merito ha altresì considerato come non vi fossero neanche le assunte ragioni preminenti di tutela dell'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente a vedere riconosciuto il diritto ad ottenere dal genitore un contributo al proprio mantenimento perché, per quanto questi fosse invalido, l'autonoma azione intrapresa dal medesimo nei confronti del padre per ottenere un contributo economico al mantenimento era stata respinta in ragione del permanere di una sua accertata capacità lavorativa generica e specifica. Conseguentemente, non è stato riconosciuto alcun diritto al figlio di detenere l'immobile a suo tempo attribuito alla madre, non più convivente.

5. Né una legittimazione autonoma alla costituzione di un titolo di detenzione in capo al figlio per l'assegnazione in proprio favore della casa già coniugale può trarsi dal dato normativo rinvenibile nell'art. 337-septies, secondo comma c.c.

L'art. 337 septies (Disposizioni in favore del figlio maggiorenne) al primo comma prevede che il giudice, valutate le circostanze, possa riconoscere in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente un contributo economico a carico dei genitori mediante il pagamento di un assegno periodico - e questa provvidenza, che il ricorrente ha già cercato in separato giudizio di acquisire, gli è stata negata.

Con il secondo comma l'art. 337 septies prevede che ai figli minori, portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni dettate a tutela dei figli minori.

Come questa Corte ha avuto già modi di chiarire, l'interesse dei figli rappresenta la ratio dell'attribuzione patrimoniale della casa familiare, ma il titolare del diritto di godimento resta pur sempre il genitore affidatario, in caso di minori, o che assume l'impegno di cura e assistenza del figlio, in caso di figlio maggiorenne ma portatore di un serio handicap: dunque, l'assegnazione della

casa familiare non può "trasferirsi" o "permanere" direttamente in favore dei figli quando venga meno la convivenza con il genitore assegnatario, né può costituirsi un autonomo diritto direttamente in capo al figlio portatore di handicap grave. L'assegnazione della casa familiare costituisce, infatti, un diritto attribuito al genitore in quanto collocatario o convivente con i figli, non ai figli direttamente. Pertanto, quando cessa la convivenza tra il genitore assegnatario e il figlio, viene meno il presupposto stesso dell'assegnazione. In tal senso si pone la giurisprudenza là dove afferma che il provvedimento di assegnazione è funzionalmente collegato alla conservazione dell'habitat domestico del nucleo formato da genitore e figlio.

L'assegnazione della casa familiare, dunque, anche in caso di figli maggiorenni portatori di grave handicap, non è effettuata in favore del figlio, bensì al genitore con il quale il figlio convive.

6. In relazione al caso in esame va soprattutto sottolineato come la questione del figlio maggiorenne non autosufficiente si ponga, in generale, fuori dalla specifica situazione di una crisi coniugale, dove, sovente, il reale conflitto che emerge e gli interessi sottesi, che impropriamente giocano un ruolo, sono quelli tra i genitori, non con il figlio maggiorenne ormai adulto. Pertanto, il figlio che si dichiara non autosufficiente e che, per tale motivo, intenda permanere da solo nell'immobile assegnato al genitore, non può certamente avvalersi di un titolo che è venuto meno per rinuncia del genitore con cui conviveva, venendo in suo soccorso altri istituti nel caso in cui non abbia la capacità di provvedere a se stesso.

7. Si aggiunga che, sia, ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, la cui condizione giuridica è equiparata, sotto tale profilo, a quella dei figli minori ex art. 337 septies, comma 2, c.c., sia ai fini dell'attribuzione ad uno dei due genitori, che convivendo con il figlio ne assuma l'impegno di cura, del diritto di abitazione nella casa già familiare, ove il figlio continui ad abitare, il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori, bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23443 del 18/08/2025; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18076 del 20/08/2014).

L'assegnazione della casa al genitore convivente con il figlio maggiorenne disabile è tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione. La valutazione relativa alla disabilità, peraltro, è stata già effettuata dalla Corte di merito in relazione alla autonoma azione proposta volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento da parte del genitore in capo al ricorrente, quale portatore di handicap grave, non è stato riconosciuto in altra sede processuale, in quanto non ne sono stati ritenuti sussistenti, in fatto, i presupposti di gravità.

8. Il ricorso va pertanto rigettato, avendo la Corte d'Appello fatto corretta applicazione dei seguenti principi:

-L'art. 337-sexies c.c. non configura un autonomo diritto del figlio all'assegnazione della casa familiare, ma attribuisce il godimento dell'immobile al genitore convivente quale strumento di tutela dell'interesse della prole. Ne consegue che, cessata la convivenza con il genitore assegnatario, il figlio non vanta un autonomo titolo alla prosecuzione nel godimento dell'immobile;

- anche nel caso di figlio maggiorenne con disabilità grave giudizialmente accertata, legittimato a chiedere l'assegnazione della casa per abitarla con il figlio portatore di handicap ex art. 337 septies secondo comma c.c. è esclusivamente il genitore convivente con il figlio, che ne assume l'impegno diretto di cura e non il figlio stesso, benchè maggiorenne.

9. Conclusivamente il ricorso va rigettato, nulla dovendosi disporre per le spese di lite, stante l'assenza dell'intimato dal presente giudizio di legittimità, nonché per il contributo Unificato, di cui allo stato non sussistono i presupposti in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2026.